

Legge regionale 22 giugno 2018, n. 19

Ulteriori modifiche di norme in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale.

(BURC n. 65 del 25 giugno 2018)

Art. 1

(Modifiche alla [l.r. 32/1996](#))

1. Al comma 1-sexies dell'articolo 1 della [legge regionale 25 novembre 1996, n. 32](#) (Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), le parole "30 aprile" sono sostituite dalle parole "31 dicembre".
2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 della [l.r. 32/1996](#), le parole: ", eventualmente anche con figli a carico o con portatori di handicap" sono soppresse.
3. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 10 della [l.r. 32/1996](#), è sostituita dalla seguente:
"c) assenza di titolarità in capo al richiedente e ai componenti del suo nucleo familiare del diritto di proprietà, usufrutto, uso e comodato d'uso abitativo su un alloggio adeguato, ai sensi dell'articolo 4, ovvero titolarità in capo al richiedente e ai componenti del suo nucleo familiare di diritto di proprietà, usufrutto, uso e comodato d'uso abitativo su un alloggio improprio e/o antigenico, di cui all'articolo 5, sempreché tali condizioni siano certificate dall'autorità sanitaria competente;"
4. La lettera f-bis) del comma 1 dell'articolo 10 della [l.r. 32/1996](#) è sostituita dalla seguente:
"f-bis) non essere occupante "senza titolo" di un alloggio di ERP."
5. Il comma 3 dell'articolo 15 della [l.r. 32/1996](#) è sostituito dal seguente:
"3. Alla domanda devono essere allegati i documenti indicati nel bando, l'attestazione ISEE, in corso di validità, del nucleo familiare con l'indicazione dei redditi riferiti alle ultime dichiarazioni utili rispetto alla data di pubblicazione del bando di concorso, nonché i documenti comprovanti le condizioni oggettive eventualmente dichiarate dal concorrente nella stessa domanda di partecipazione. In mancanza della documentazione comprovante le condizioni oggettive, non si procede all'assegnazione del relativo punteggio, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b) CONDIZIONI OGGETTIVE."
6. Il comma 8 dell'articolo 17 della [l.r. 32/1996](#) è sostituito dal seguente:
"8. I compensi spettanti al Presidente, ai componenti la Commissione e al segretario verbalizzante sono determinati nella misura prevista dalla [legge regionale 5 maggio 1990, n. 40](#) (Adeguamento del gettone di presenza a favore dei componenti le commissioni per gli alloggi popolari) e successive modifiche. Le spese per il funzionamento delle Commissioni sono a carico dei Comuni. La Giunta regionale cura la successiva ripartizione degli oneri sostenuti tra i Comuni direttamente interessati alle graduatorie approvate dalle Commissioni. Gli stessi Comuni, entro trenta giorni dalla notifica della ripartizione, devono provvedere alla liquidazione delle spese direttamente ai componenti delle Commissioni stesse. Se i Comuni non provvedono al rimborso delle spese entro sessanta giorni dalla richiesta, il Direttore generale o il Commissario dell'ATERP regionale o un suo delegato, nella qualità di commissario ad acta, provvede al rimborso, con oneri a carico del Comune inadempiente."
7. Alla lettera c) CONDIZIONI AGGIUNTIVE REGIONALI del comma 1 dell'articolo 18 della [l.r. 32/1996](#), la parola "abitano", è sostituita dalla parola "risiedono".
8. Al comma 7-bis dell'articolo 52 della [l.r. 32/1996](#), le parole "30 aprile" sono sostituite dalle parole "30 novembre".

Art. 2

(Modifica all'art. 4 della [l.r. 14/1983](#))

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della [legge regionale 14 aprile 1983, n. 14](#) (Formazione dell'anagrafe dell'utenza e censimento degli alloggi di proprietà pubblica), le parole "30 aprile" sono sostituite dalle parole "30 novembre".

Art. 3

(Modifiche alla [l.r. 57/2017](#))

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della [legge regionale 22 dicembre 2017, n. 57](#) (Modifiche alla [l.r. 32/1996](#) e norme in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale), le parole "30 aprile" sono sostituite dalle parole "30 settembre".
2. Il comma 4 dell'articolo 3 della [l.r. 57/2017](#) è sostituito dal seguente:
 - "4. Per i bandi di concorso di cui agli articoli 13 e seguenti della [l.r. 32/1996](#) già pubblicati e per le relative graduatorie non ancora definite, si applicano le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione:
 - a) dell'articolo 10, comma 1, lettera a) della [l.r. 32/1996](#), nella parte in cui recitava: "il cittadino di altri Stati è ammesso soltanto se tale diritto è riconosciuto, in condizioni di reciprocità, da convenzioni o trattati internazionali e se il cittadino stesso è iscritto nelle apposite liste degli uffici provinciali del lavoro o se svolge in Italia un'attività lavorativa debitamente autorizzata;"
 - b) dell'articolo 18, comma 1, lettera a) CONDIZIONI SOGGETTIVE, numero 8 della [l.r. 32/1996](#)."
3. Al comma 1 dell'articolo 4 della [l.r. 57/2017](#), le parole "30 aprile" sono sostituite dalle parole "30 settembre".

Art. 4

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.